



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Corso Vittorio Emanuele 08025 Oliena - Tel. 0784/280200 Fax 0784/280206.

Area Servizi alla persona

Prot. 8952 del 28/07/2026

OGGETTO: L. 431/1998 CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AD ALLOGGI A CANONE MODERATO 2026.

Si avvisano i cittadini che, **dalla data odierna fino al 30 settembre 2026**, sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per il **Sostegno al Pagamento delle Abitazioni in Locazione 2026**.

Destinatari dei contributi sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale

Sono ammessi al contributo anche titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il canone non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si chiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene.

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal bando

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 (611,85*13*2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. e non può essere superiore a € 2.320,00

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare, può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art.2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano titolari di contratti di locazione in più di un comune, dovranno presentare istanza a tutti i comuni interessati.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno alla locazione, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo.

A seguito della pubblicazione del Bando comunale, i cittadini interessati potranno presentare domanda sull'apposito modulo, le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo **entro il 30 settembre 2026** e potranno essere trasmesse:

tramite consegna a mano all'ufficio protocollo dell'ente

tramite invio alla pec istituzionale dell'ente protocollo@pec.comune.oliena.nu.it

Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Istr. Amm.vo Francesca Maria Pau – 0784280214 – pau.francesca@comune.oliena.nu.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

D.ssa Natalina Catte